

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extragiudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag.	247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	»	271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	»	293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	»	323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	»	347
IV. La giustizia della Chiesa		
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	»	373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	»	395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	»	413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	»	437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	»	449
V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale		
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	»	471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	»	483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	»	499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII^e-XIV^e siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591
VI. La giustizia nell'Italia settentrionale		
Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731



Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento

Antonio Olivieri
antonio-olivieri@unito.it

Le pagine che seguono costituiscono una approssimazione al tema del ruolo del denaro, e delle pene pecuniarie in particolare, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia nelle città dell'Italia centro-settentrionale. La ricerca ha stabilito da tempo il rilievo centrale delle ricadute finanziarie dell'attività giudiziaria comunale¹, e ha anche avanzato, con assunti metodici di grande chiarezza, la proposta di valorizzare in tale ambito di indagine il dato documentario². Il punto di vista che qui si intende assumere è proprio quello dell'analisi storica della documentazione e dei meccanismi documentari, esplorati impiegando gli strumenti di analisi propri della diplomatica³. In questa prospettiva appare molto promettente un lavoro volto a individuare i tramiti che con-

¹ Si vedano in particolare CAMMAROSANO 2021, TANZINI 2012. Ricco di spunti di riflessione su questi temi, anche se relativo a un periodo più tardo, è CURRETTI - MINEO 2012, in partic. p. 556 e sgg. (si veda la nota 12 a p. 558 sulla distinzione da parte di giuristi della prima età moderna tra le cause criminali e civili sulla base della « destinazione delle sanzioni comminate », destinate al fisco nel caso delle pene per crimini, destinate alle parti nel caso di penalità civili; e la nota 16 a p. 559, dove viene citato un passo dal capitolo *Del fisco* dell'opera più celebre di Cesare Beccaria). Si veda in generale GOISIS 2008, anche per il suggerimento di privilegiare l'indagine sull'effettività della pena piuttosto che sulla pena in astratto.

² Ai saggi citati nella nota 1 si aggiunga CAMMAROSANO 1991, in partic. pp. 166-174. Per molte delle questioni che verranno qui accennate si veda VALLERANI 2012.

³ Inviti ad avviare una linea di studi di diplomatica degli *acta* amministrativi è stata espressa nel passato recente da diversi studiosi: si veda per esempio BARTOLI LANGELI 2009, che ricorda un contributo di Robert-Henry Bautier. Cfr. NICOLAJ 2004, per la definizione degli *acta* come « sequenze di atti singoli – epperò legati gli uni agli altri secondo una successione e un ordine stabiliti dalla legge –, che costituiscono un procedimento e cioè il necessario *iter* di formazione di un provvedimento finale e pubblico, legislativo, amministrativo o giurisdizionale », aggiungendo che « secondo modalità e logiche da considerare ogni volta storicamente, quegli *acta* vengono anche messi per iscritto, cosicché lo stesso termine indica per 'estensione' quelle scritture che qui si rivendicano alla diplomatica » (*ibidem*, p. 3). La stessa Nicolaj chiarisce poi che gli *acta* giudiziari all'interno del singolo procedimento si connettono tra loro in una sequenza ordinata per successione temporale e posizione del singolo atto entro la sequenza: « la forma principale di questo tipo di documentazione è data dal modulo/schema 'sequenza-posizione' » (*ibidem*, p. 22). Le mie ricerche hanno già dato luogo a un breve contributo. Per un recente studio di carattere diplomatico su documentazione giudiziaria, nello specifico le cosiddette carte di corredo del podestà di Bologna, si veda MODESTI 2021.

nettevano tra loro scritte di genere e natura diversa: *acta* giudiziari e partite in registri finanziari, ricevute rilasciate da magistrati addetti alle esazioni delle ammende, compensazioni tra partite diverse di dare e avere, documenti relativi a prestiti concessi a condannati per malefizio, onde poter saldare il debito con la giustizia, e via dicendo⁴. Un reticolo di scritte che si dirama anche grazie alla possibilità, antica ma tra Due e Trecento declinata in modo tutto nuovo, di saldare il debito con la giustizia mediante il pagamento di somme di denaro. Questa possibilità poneva (e pone tutt'ora, almeno in certi casi, pur in modo diverso) in connessione, come si diceva, sia settori diversi dell'amministrazione pubblica, quali quello giudiziario e quello finanziario, sia la sfera pubblica e la sfera privata in quanto ambiti reciprocamente aperti di circolazione di beni, in particolare di denaro. Si generava anzi una sorta di continuità tra questi due ultimi ambiti, che non è poi, mi sembra, che una estensione della continuità programmatica che si realizzava tra essi nella sfera finanziaria delle istituzioni comunali⁵. Tale continuità veniva interrotta quando il condannato non aveva possibilità di pagare la condanna, perché era privo, come si vedrà in un esempio citato più avanti, dei caratteri necessari ad attivare i tramiti indispensabili per procurarsi il denaro.

Un episodio avvenuto in Siena nel 1346, narrato dal cronista cittadino tradizionalmente identificato con Agnolo di Tura del Grasso, verte su una dura condanna pecuniaria scagliata contro il mandante e l'esecutore di un delitto. I due si erano resi responsabili di una vendetta incruenta, ma infamante, ai danni di un ex console della Mercanzia, il tribunale commerciale senese. Giovanni di Nadino Belanti, il mandante, aveva tempo prima perso una causa discussa di fronte al tribunale presieduto dal mercante Bindo Tenghi e aveva quindi pensato bene di vendicarsi su Bindo assoldando un tal Vivuccio, figlio del defunto pievano di Corsano. Vivuccio, preso, aveva confessato. La condanna era seguita per entrambi, ingentissima «per rispetto dell'uffitio del consolato», come annotò il cronista: mille fiorini, la stessa somma che consentiva a un condannato di liberarsi da una sentenza di morte⁶, da pagarsi entro dieci giorni, pena la mutilazione del piede⁷. La somma venne subito pagata,

⁴ Si veda una interessante esemplificazione di scritte molteplici e stratificate connesse con cause criminali in MODESTI 2021; ma si veda già l'impostazione del problema in PUNCUH 2006, espressa in forma di critica alla selezione operata, in sede di edizione di documenti comunali, entro dossier di documenti di interesse giudiziario fortemente connessi gli uni agli altri.

⁵ CECINATO 1966, pp. 205-208; BOWSKY 1976, pp. 6-9, 274-281, appendice 1 (ediz. orig. BOWSKY 1970, pp. 4-7, 200-205, 298-304); CAMMAROSANO 1971, p. 313.

⁶ BOWSKY 1976, p. 70 (ediz. orig. BOWSKY 1970, p. 51).

⁷ «Vivuccio figliuolo che fu del pievano di Corzano gittò una sera una conca di piscio e d'altre brutture adosso a Bindo Tenghi mercatante in Calzolaria; fu preso e confessò che l'avea fatto a stanza di

come risulta dai registri di Biccherna, grazie al prestito di un banchiere appartenente alla *élite* politica che esprimeva il regime detto dei Nove, Neri di Bruno. Neri doveva essere specializzato in questo tipo di prestiti: dalle ricerche di William Bowsky risulta che aveva pagato, nel 1336, anche per la condanna del figlio di un guantaio⁸. Quest'ultimo, Nanni Corbacci, era un membro assai in vista della parte novesca, costituita da quella *mezzana gente* che dominò le magistrature cittadine senesi per mezzo secolo. Il figlio faceva parte di una brigata di delinquenti abituali e nel 1337 finì sul patibolo insieme con un suo sodale per ordine del podestà di Siena, come ancora si legge nella *Cronaca maggiore* di Siena attribuita ad Agnolo di Tura⁹.

Le partite di Biccherna da cui risultano le anticipazioni finanziarie di Neri sono tipiche nella loro articolazione: la cifra pagata mercoledì 30 luglio 1337, quando il fiorino valeva 3 lire, 2 soldi e 10 denari (ed era andato oscillando, con una tendenza all'aumento, per tutto il corso di quel mese¹⁰) era assai alta: 666 lire, 13 soldi e 4 de-

Giovanni di Nadino Belanti, e questo era stato per una quistione che avea avuto dinanzi dal detto Bindo quando fu console de la Mercantia, e furo condenati i detti Vivuccio e Giovanni in M fiorini d'oro a di <...> di magio, infra X di fussero pagati pena del piè, e così furo pagati; e questa condenagione fu tanto grande per rispetto dell'uffitio del consolato»: *Cronaca senese*, p. 547 e sgg.; il brano è citato in BOWSKY 1986, p. 122 e sgg. (ediz. orig. p. 75). Cfr. anche COHN 2006, p. 7, che tuttavia non intende bene il passo. Sulla Cronaca attribuita ad Agnolo la bibliografia non è abbondante: si vedano (oltre alla *Prefazione* di Alessandro Lisini a *Cronaca senese*) BERTOLINI 1988 e FRANCESCONI 2017, p. 176 e sgg.

⁸ Neri di Bruno era un componente molto in vista dell'*élite* senese: era membro di spicco di una importante compagnia bancaria in rapporto con il Comune, aveva servito più volte fra i Nove e aveva partecipato a importanti ambascerie (si veda la pagina di Bowsky cit. alla nota preced.; BOWSKY 1976, pp. 253, 456, 472 (ediz. orig. BOWSKY 1970, pp. 185, 336, 350).

⁹ «Corbaccino di Nanni Corbacci e Giovanozo quantari, figliuoli di gran cittadini popolari di Siena, furono incipati per misser Bino podestà di Siena, e diede bando a Tollo e a Balzetto per loro mala vita»: *Cronaca senese*, p. 518; BOWSKY 1986, p. 123 (ediz. orig. p. 75 e sgg.). Bowsky cita i registri di Siena, Archivio di Stato, Biccherna, serie *Entrata e uscita* (d'ora in poi indicati semplicemente come Biccherna), n. 219, f. 70v e n. 187, f. 12r: il primo (gennaio-giugno 1346) è un registro cartaceo di entrata e uscita in volgare compilato dal cosiddetto *scrittore* (p. 37); il secondo (luglio-dicembre 1337) è un registro pergameneo in latino dovuto al notaio dei Provveditori: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1953, rispettivamente pp. 37, 32. La serie *Entrata e uscita*, con numeri di corda 8-372, è come noto una serie composita, che unisce insieme, con l'intento di costituire una successione di registri per quanto possibile priva di lacune cronologiche, le unità provenienti (con qualche approssimazione e mutamenti sostanziali nel 1295 e poi nel 1302) dalle serie dei libri del Camarlingo, dei Provveditori, degli Scrittori e dai Memoriali: *ibidem*, pp. XIII-XVII, XXVI e sgg., 5 e sgg., 59 e sgg.; BOWSKY 1976, p. 11 e sgg. (ediz. orig. BOWSKY 1970, p. 8 e sgg.). Ma si veda ora GIORGI cds (ringrazio l'autore per avermi consentito di leggere il dattiloscritto del suo lavoro ancora inedito).

¹⁰ Come si ricava in Biccherna, n. 187, in alto nella pagina, accanto all'annotazione del giorno del mese: il 4 luglio valeva 3 l., 2 s. e 6 d. (f. 2v); il 9 luglio 3 l., 2 s. e 8 d. (f. 5r); il 14 luglio solo 3 l. e 2 s. (f.

nari, equivalente a 212 fiorini, «a Corbaccino Nannis Corbaccii», come si legge nell'entrata di registro, «pro quadam sua condemnacione cum tercio pluri in Libro Trium I, fo. LXIII, quos soluit Nerius Bruni pro eo de suis propriis denariis animo rehabendi, presente et volente dicto Corbaccino». Il terzo in più va ascritto alla consueta penalità per ritardato pagamento¹¹. La condanna, per venire ai rimandi tra registri diversi che qui interessano in modo particolare, risultava da un libro che si potrebbe definire una compilazione di condanne (*compilatio condemnacionum*), adottando la terminologia propria di un altro contesto amministrativo: il *Libro delle Tre I* era uno dei cosiddetti *Libri delle Chiavi*, di cui restano rari esemplari¹². Neri aveva pagato *animo rehabendi* in presenza del condannato, come a dire dietro garanzia personale da parte del condannato di riavere indietro la somma. Con il dovuto interesse, anche se questo il registro non lo dice. Qualcosa di analogo si legge nel registro di entrata e uscita di Biccherna del primo semestre del 1346, compilato dal cosiddetto scrittore, cartaceo, di grande formato e in volgare, a differenza del registro del 1337, compilato dal notaio dei Provveditori, che è di minore formato, in pergamena e, come si è visto, in latino¹³. La cifra pagata fu ingente, come già si diceva, e ammontava a 3133 lire, 6 soldi e 8 denari, equivalenti a 1.000 fiorini:

«Anco da Giovanni di Naddino Belanti del popolo di Santo Stefano e Vivuccio di misser Dino de la città di Siena e terzo di Città per una condannagione fatta di loro per misser lo capitano de la guerra mille fiorini d'oro, e quali paghò Neri Bruni de' suoi denari proprii per animo di riavere, come appare a Libro del Camello, in foglio CCCVIII^o»¹⁴.

7r); il 15 3 l. e 2 s. e 8 d. (f. 7v); il 23 luglio lo stesso (f. 9r), come anche i giorni successivi (ff. 9v-10r); il 29 luglio 3 l., 2 s. e 9 d. (f. 11r).

¹¹ *Costituto volgarizzato*, tomo secondo, distinzione quinta, capp. 112-113, p. 293 e sgg.

¹² COSTANTINI 2018, p. 22; ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1953, p. XVI, 117-121. PAZZAGLINI 1979, p. 34 definisce il *liber clavium* come «the official record of all persons and *contado* communities condemned by the Sienese commune»; cfr. BOWSKY 1976, p. 13 (ediz. orig. BOWSKY 1970, p. 10). La definizione di *compilationes condemnacionum* per registri di questo tipo è diffusa nell'ambito del dominio visconteo: si veda qui più avanti, testo corrispondente alla nota 37, e OLIVIERI 2021.

¹³ Biccherna, n. 219 ha al f. 1r la seguente intestazione: «Questo è libro de l'entrata e de l'escita de la Biccher[na del] comune di Siena al tempo di dono Francescho Minucci monacho di Sancto Ghalgano, Niccholuccio Bindi, Minuccio di Scotto, Bandino di misser Karlo de Picchogluomini e Poncino di Cierrachino camarlingo e quatro di Biccherna da kalende giannaio anno MCCCXLV a kalende luglio anno MCCCXLVI». L'intestazione a f. 1r di Biccherna, n. 187 è più ampia, indicando oltre ai nomi del camerario e dei quattro provvisori anche i nomi dei due notai compilatori detti «notarios et scribas comunis Senarum».

¹⁴ Biccherna, n. 219, f. 70v.

Il Libro del Cammello era anch'esso, naturalmente, una compilazione di condanne. Ci si riferiva a questi libri menzionando l'immagine che compariva sulla coperta e rimandando al foglio in cui si trovava la partita relativa alla condanna di cui si registrava il pagamento. Nelle stesse pagine del registro di Biccherna da cui sto ora citando, di questi registri, derivati con ogni evidenza da registri di sentenze, se ne ricordano diversi: oltre al *Livro del Camello* (anche nella grafia *Chamello* o *Kamello*), il *Livro de Quatro O*, il *Livro del Mulo*, il *Livro de Quatro P*, il *Livro de Quatro I*, senza che qui li si voglia citare tutti¹⁵.

La situazione senese riguardo alla problematica interferenza tra la giustizia, le finanze comunali e la circolazione dei beni mobiliari e immobiliari in città e sul territorio controllato dalla città meriterebbe di essere esplorata più a fondo, anche perché essa offre l'opportunità di porre a confronto fonti di tipo diverso: tutta una pletora di registri finanziari, variamente derivati gli uni dagli altri o derivati da registri del ramo giudiziario, connessi anche a deliberazioni consigliari, in un andirivieni di annotazioni volte a tenere memoria di itinerari accidentati, caratteristici dell'empirismo amministrativo comunale. William Bowsky offrì nel suo libro del 1970 diversi spunti in proposito, cercando anche di suggerire quale fosse il peso, sul complesso delle entrate comunali, dei proventi della giustizia e, più in particolare, delle multe¹⁶. Cosa assai difficile da determinare, naturalmente, sia perché i flussi finanziari comunali nel loro complesso non possono essere misurati con precisione¹⁷, sia perché in ogni caso l'ammontare dei proventi giudiziari era assai variabile, anche in dipendenza da fattori di carattere politico. Tra questi ultimi ebbe particolare rilevanza, nell'età dei Nove, l'esigenza e la capacità da parte del Comune di porre un limite agli eccessi violenti dei casati nobiliari, esclusi dalla magistratura di vertice ma a vario titolo e con periodiche oscillazioni e crisi cointeressati ad esso¹⁸. Ora, mentre la questione dell'incidenza variabile dei proventi giudiziari sul bi-

¹⁵ Biccherna, n. 219, ff. 3r, 3v, 4v, 5v, 6v, 7r, 7v, ecc. fino a f. 79v, dove sta l'ultima entrata per condanna del semestre, una lira e 10 soldi da un *carnaiuolo* come risulta «a Livro del Camello fo. CCCXXXIII».

¹⁶ BOWSKY 1976, pp. 66-72 (ediz. orig. BOWSKY 1970, pp. 50-53). Sulle pene pecuniarie come fonte d'entrata per il comune di Siena nel Duecento CECINATO 1966, pp. 193, 198; cfr. anche CAMMAROSANO 1971, p. 304 sg. (anche in relazione alla mutevolezza dei proventi giudiziari).

¹⁷ Si veda in proposito CECINATO 1966, p. 181 sgg. in relazione alla grande variabilità delle entrate derivanti dalle imposizioni dirette, alla impossibilità di determinare la massa stimale, alla mancanza di periodicità delle imposizioni ecc. BOWSKY 1976, p. 66 (ediz. orig. BOWSKY 1970, p. 49) per l'uso di convogliare certe entrate verso il finanziamento di progetti specifici senza sottoporle al vaglio contabile della Biccherna.

¹⁸ Su questo BOWSKY 1986, p. 108 e sgg., 128, 132 (ediz. orig. BOWSKY 1981, pp. 64 e sgg., 80, 83). Ma si vedano, riguardo alla posizione di Bowsky, le osservazioni di WALEY 1991, p. 93 e sgg., il cui orientamento può essere ben rappresentato dalla citazione che segue: «the time of the Nine was one of authority shared between magnates and mezzana gente rather than of control by a non-magnate oligar-

lancio comunale deve qui essere lasciata da parte, ai provvedimenti giudiziari contro le violenze nobiliari e alla loro esecuzione (anche parziale o mancata esecuzione) va dedicato almeno un accenno. Basti ricordare le pene pecuniarie cui vennero condannati alcuni membri della famiglia Petroni, famiglia non inclusa per la verità nella lista dei cinquantatré casati esclusi dalle più alte istanze del potere comunale dalla legge antimagnatizia del 1277¹⁹. Erano anzi membri della oligarchia novesca, ma tra i più ricchi. Dotati di castelli nel contado, erano inclini, a quel che si può giudicare dall'episodio cui ora ci si riferirà, a quei comportamenti sopraffattori e violenti che erano propri dei magnati²⁰: così, a seguito di aggressioni compiute nell'anno 1314 con l'ausilio di loro aderenti contro gli abitanti di un villaggio a sud-est di Siena, a due della consorterìa Petroni era stata imposta una multa di 2.000 fiorini. I registri senesi da cui sono state tratte queste informazioni sono di due tipi: un volume delle deliberazioni del Consiglio generale presieduto dal podestà e un volume di entrata e uscita della Biccherna²¹.

L'articolazione del verbale contenuto nel registro del Consiglio è complessa. Prima di dedicare una breve annotazione a tale verbale si vedrà la partita del registro di Biccherna. È il registro del secondo semestre del 1314, del tempo del podestà Ramberto (Ramberto degli Orgogliosi da Forlì), come recita l'intestazione a f. 1r, tenuto per la parte delle entrate dal notaio Meo Ventura su mandato del camerario e dei quattro provvisori di Biccherna²². Tutta la partita, nella articolazione delle sue componenti

chy» (p. 95). Numerose sono le ricerche successive che toccano questa importante questione: cito qui soltanto, tra le più recenti, *Fedeltà ghibellina* 2008, *Siena nello specchio* 2014, COSTANTINI 2018. Sulle amnistie, concesse per una frazione delle somme dovute in seguito al bando, si veda oltre al contributo di Bowsky citato sopra, n. 15, anche WALEY 1991, p. 64 e soprattutto PAZZAGLINI 1979, pp. 86-90 e i documenti pubblicati alle pp. 151-171 relativi a tre importanti amnistie del 1302, 1307, 1308.

¹⁹ Si veda WALEY 2003, pp. 30, 92, 107 e sgg., 122 e sgg. (ediz. orig. WALEY 1991, pp. 6, 63, 77 sgg., 93 sgg.); BOWSKY 1986, pp. 107-112 (ediz. orig. BOWSKY 1981, pp. 64-68).

²⁰ Sui Petroni BOWSKY 1986, *ad indicem* (ed. orig. BOWSKY 1981); NARDI 2015. I Petroni risiedevano nel terziere di San Martino: BOWSKY 1986, p. 50 (Bowsky 1981, p. 17).

²¹ Siena, Archivio di Stato, Consiglio Generale, Deliberazioni (d'ora in poi solo Deliberazioni), n. 84, ff. 43v-47v; Biccherna, n. 127. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1952, p. 1 e sgg., 19; ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1953, p. 243.

²² Biccherna, n. 127, f. 1r. Il podestà era appunto Ramberto da Forlì, come risulta dall'intestazione delle uscite al f. 121r dello stesso volume. È, come di consueto per questi libri, un registro pergameneo diviso in due parti: l'intestazione a f. 1r è quella delle entrate («Liber omnium et singularum intratarum comunis Senarum»). Su un nuovo fascicolo a f. 121r, con una nuova intestazione, iniziano gli «exitus et expense» per lo stesso semestre, intestazione che si chiude così: «prou et sicut ipse expense inferius per partitas et per ordinem sunt destinte et scripture per me Andream Iacobi notarium et offitiam comunis Senrum in Bicherna, diebus et mensibus infrascriptis».

18

Item in die xvi. mensis Julii. anno domini millesimo ccc. lxxviii. diebus
 Petrus de Petronis pro quodam adpignamento facti dicitur
 per dominum Raimundum de hoc loco, sicut per militem etiam adpign
 facti dicitur adpignamento d. f. c. x. Item per quendam adpign
 facti deo epi. de hoc loco dicitur etiam

<p> Caccio Pelli Guido magi Giamm' omni Banti Jacobum de Cabrioli Benigno uocato Bubi de Naddi anae Petrus de Salamone Ciriaco de Franciscus de Caccia Campoli. Adamo de Petroni Camo de Petro de Petroni. Giamm' regali de Petroni Giamm' de Petroni </p>	<p> etiam de duomilibus facti de hoc loco per militem facti f. c. x. q. d. d. d. de hoc loco de duomilibus facti cum secundo forma facti etiam facti etiam pane </p>
--	--

Summa in die xvi. mensis Julii. anno domini millesimo ccc. lxxviii. diebus

Fig. 1 - Siena, Archivio di Stato, Biccherna, n. 127, f. 18r: partita del 31 luglio 1314 relativa al pagamento della condanna da parte dei Petroni.

nello spazio della pagina, riflette bene certi caratteri della vicenda di cui ora si parla: Nicolaccio Petroni e Giovanni del *dominus* Meschiato pagarono 5.816 lire, 13 soldi e 4 denari, vale a dire 2.000 fiorini, come è scritto poco oltre (in questo registro manca l'equivalenza tra fiorino e lire di denari senesi che sta in testa alle pagine di altri registri di tenuta giornaliera dei conti), «pro quadam condepnatione facta de eis per dominum Karulum olim potestatem Senarum, sicut patet in Libro Clavium condepnationum comunis Senarum signato de duobus A, f. CX»²³. A quest'ultimo capoverso succede un altro *item*: «Item pro quadam condepnatione facta dicto tempore de infrascriptis hominibus, videlicet ... ». E segue a capo, su due colonne, sulla sinistra una lista di dodici uomini, i cui nomi sono disposti uno sotto l'altro, da Cecco di Lello e Guido di Mazo (sulla stessa linea) fino a Mino di Giovanni sellario, che chiude la lista in basso. A destra della lista, accanto a una linea di paragrafazione, che tiene i nomi insieme tra loro, l'annotazione: «quilibet eorum de duo milibus libris denariorum, sicut patet in libro predicto, f. CXXXII, et dictos denarios habuimus in duo milibus florenis auri secundum formam stançiamenti generalis consilii campanæ».

Si hanno insomma i due nobili a capo della violenta incursione, Nicolaccio e Giovanni, e il loro seguito, insieme sulla stessa pagina di un registro di entrate, chiusa in basso dalla *summa*, che è la stessa che si è letta nell'*item* di apertura, 5.816 lire, 13 soldi e 4 denari. Si noti però che nel Libro delle Chiavi sotto il segno delle due A, citato in entrambe le partite, le annotazioni che riguardano i due Petroni da un canto e i loro uomini dall'altro si trovano in parti diverse del registro, l'una al f. 110, l'altra al f. 132. E si noti ancora che si rimanda con sufficiente chiarezza a un altro atto su registro, lo *stançiamentum* del Consiglio generale della campana, la delibera di un organo politico quindi, cui non erano demandate di norma decisioni di carattere giudiziario. Il riferimento a questa deliberazione è estremamente sintetico. Allude, si direbbe pudicamente, senza nulla spiegare, a un provvedimento eccezionale assunto, come si vedrà, in violazione di leggi e ordinamenti. In ogni caso i Petroni pagarono in tutto 2.000 fiorini, anche se la condanna, sommando le cifre imputate a ciascuno dei condannati, era assai più alta: ciascuno dei complici di Nicolaccio e Giovanni avrebbe dovuto pagare 2.000 lire («quilibet eorum de duomilibus libris denariorum»).

Due partite d'entrata simili in parte a quella appena vista si trovano in un registro di Biccherna di quindici anni posteriore, del tempo del podestà Guido dei marchesi di Santa Maria. Ma prima di venire brevemente a queste ultime sarà opportuno, come si diceva, soffermarsi sulla decisione del Consiglio della Campana menzionata nell'entrata di Biccherna relativa ai Petroni. Le deliberazioni furono in realtà due, una del 30

²³ Biccherna, n. 127, f. 18r.

luglio 1314 e una del successivo 1° agosto, e vennero votate entrambe sulla base di una decisione dei Nove presentata al Consiglio dal podestà già citato, il forlivese Ramberto degli Orgogliosi. La procedura che portò alle deliberazioni è articolata in passaggi successivi: la prima proposta dei Nove al Consiglio venne presentata nella forma di assenso prestato dagli stessi Nove ad una petizione loro presentata da parte di certi buoni uomini senesi (« pro parte quorundam bonorum hominum civitatis predicte »). Nella petizione, pur dichiarando acclarata l'incursione violenta condotta dai Petroni e dai loro uomini contro gli abitanti di San Giovanni d'Asso, si chiedeva che l'azione legale già portata contro i responsabili non proseguisse oltre perché (questa la sostanza del ragionamento) i procedimenti giudiziari vengono condotti con successo, o almeno con maggiore successo, contro i deboli, che possono essere costretti facilmente a pagare il fio delle loro colpe, di quanto accada invece ai procedimenti istruiti contro i potenti²⁴. I Petroni d'altra parte (prosegue la petizione) erano già stati duramente condannati per i loro eccessi dal podestà che aveva tenuto la carica prima di Ramberto. Per questa ragione si riteneva che non fosse opportuno che si procedesse oltre con l'azione giudiziaria.

L'iniziativa e le argomentazioni a sostegno del provvedimento non erano quindi dei Nove ma di certi « qui diligunt quod iustitia vigeat in civitate predicta et quod revendarie et illicite extorsiones non fiant ». I Nove, dato assenso alla petizione, avevano chiesto al Consiglio di deliberare in ordine alla sospensione di ogni ulteriore procedura giudiziaria volta a perseguire i predetti crimini. Questo sarebbe avvenuto, come si legge nella petizione stessa inserita nella proposta dei Nove, quest'ultima inserita a sua volta nel verbale del Consiglio della Campana, in deroga ai capitoli del costituito del comune di Siena che stabilivano il contrario²⁵. Il Consiglio decise con schiacciante maggioranza in favore della proposta dei Nove. Due giorni dopo il medesimo Consiglio deliberò sulla proposta di una commissione eletta dagli stessi Nove. Tale commissione doveva, si può immaginare, essere formata dagli stessi buoni uomini senesi che avevano presentato la petizione cui si è appena accennato. In ogni caso si proponeva che i Petroni fossero liberati da tutte le condanne inflitte a loro e

²⁴ Deliberazioni, n. 84, f. 44r: « et quod predicte accusationes, denumptiationes et processus qui fierent ratione vel occasione predictorum criminum vel excessuum potius tenderent et fierent contra debiles et innocentes, a quibus posset de facili pena extorqueri, quam contra divites et potentes ».

²⁵ Deliberazioni, n. 84, f. 44v e sgg.: « non obstantibus infrascriptis capitulis constituti comunis Senarum, videlicet capitulo sub rubrica *De condemnandis qui sunt condemnandi et etiam absolvendis si absolvendi sunt*; capitulo sub rubrica *Qualiter incendiarii puniantur*; capitulo sub rubrica *De penis dero-bantium aliquem*; capitulo sub rubrica *De pena auferenda furantibus (...)* ».

ai loro aderenti, condanne di cui tuttavia doveva restare memoria, pagando una somma di duemila fiorini, somma che avrebbe alleviato le urgenti necessità finanziarie del comune. Si trattò di un condono bello e buono, deciso quando il crimine commesso e la condanna che subito ne era seguita erano ancora freschi: i fatti si erano consumati nei mesi di maggio e giugno appena trascorsi.

Quindici anni dopo questi fatti, per fare altri esempi di grossi pagamenti seguiti a condanne giudiziarie, nel volgere di pochi giorni i Tolomei pagarono 15.000 lire e i Salimbeni 6.000: l'11 febbraio 1331 fu la volta di Spinelloccio Tolomei per una condanna di 3.000 lire che risultava dal Libro del Montone, al f. 257; una settimana dopo a pagare 12.000 lire furono Nicola di Stricca e Nicola di Mino Schiri per quarantatré persone elencate su due colonne l'una a fianco dell'altra, « omnes de Tholomeis », per una condanna iscritta nello stesso Libro del Montone, ai ff. 260 e 261. Lo stesso giorno vennero pagate 6.000 lire da tredici persone, « omnes de Salimbenensibus », per una condanna iscritta nello stesso libro, al f. 264²⁶. Un totale di 21.000 fiorini, per condanne seguite forse a un medesimo ordine di avvenimenti, come sembra suggerire la loro prossimità nelle pagine di uno stesso Libro delle Chiavi.

Nei casi ora visti le cifre ingenti pagate al Comune, senza ricorrere, almeno in apparenza, ad alcuna mediazione finanziaria, sanzionavano crimini gravi e destabilizzanti sul piano politico e sociale. La capacità di pressione delle grandi famiglie nobiliari nei confronti delle istituzioni pubbliche causavano continui slittamenti e cedimenti da parte di queste ultime, non solo, come è noto, riguardo a quanto dovuto per condanne ma anche per quanto atteneva ai carichi fiscali che, non pagati e non esatti, andavano accumulandosi e finivano per essere scontati in seguito a trattative e condoni²⁷. Ma, lasciando da parte le questioni fiscali, amnistie e condoni (*benefici*, nel linguaggio amministrativo senese) per condanne penali erano provvedimenti consueti. Così nel 1339 messer Agnolo di messer Granello Tolomei

« venne a beneficio e pagò mille fiorini d'oro secondo la forma degli ordini de li sbanditi per una condanna fatta di lui del capo nel Libro de Riccio, fo. CCCXVII, e per una condanna del capo e di VIII^m nel Libro di due X, fo. LXXXVI, e gienaralmente per ogni condannagione che fusse fatta o si trovasse fatta di lui dal luglio prossimo passato a dietro, la quale si potesse cancellare e cassare secondo la forma de nuovi ordini de li sbanditi ».

Nella stessa pagina del libro di Biccherna da cui si è ora citato una entrata venne intestata a Spinelloccio Tolomei, già menzionato poco sopra, il quale pure « venne al

²⁶ Biccherna, n. 168, rispettivamente ff. 41r (Tolomei), 41v (Salimbeni).

²⁷ Per le amnistie cfr. sopra, nota 18.

beneficio e pagò mille fiorini d'oro secondo la forma degli ordini de li sbanditi per una condanna fatta di lui de la persona, cioè del capo »²⁸.

Gli *ordini de li sbanditi* erano un provvedimento di clemenza nei confronti di banditi, già condannati a pene capitali e pecuniarie. Queste ultime risultavano, come sempre, dai Libri delle Chiavi. Anche qui dunque i riferimenti e i rimandi alle scritture di diversi rami dell'amministrazione del Comune si accumulano. Si può provare ad avanzare qualche riflessione, sia di carattere documentario sia attinente in modo più diretto ad aspetti del funzionamento della giustizia tardomedievale. Tornando alle vicende da cui si è partiti, relative alle condanne nei confronti di Giovanni di Nadino Belanti e di Vivuccio, figlio del pievano di Corsano, e poi ancora di Corbaccino di Nanni Corbacci, che finì al patibolo per la sua *mala vita*, va detto che, per ciò che riguarda le fonti, i fatti di cui si è a conoscenza si ricavano incrociando quanto risulta dai registri di una magistratura finanziaria, l'ufficio dei Provveditori di Biccherna, e quanto risulta da una narrazione cronachistica, quella attribuita ad Agnolo di Tura detto il Grasso, nella quale si leggono brani da cui traspare una acuta sensibilità per i cerimoniali pubblici e i funzionamenti istituzionali propri della società senese del Trecento²⁹. Nel caso senese ciò che resta della documentazione giudiziaria criminale, ciò che quindi non perì nel corso dei disordini che causarono nel 1355 la caduta del regime dei Nove, si concentra essenzialmente nel frammentario fondo «Podestà» dell'Archivio di Stato di Siena, che per gli anni che interessano è assai lacunoso³⁰. I libri di Biccherna ebbero un destino più clemente, e sono giunti in buona parte sino a noi pur attraverso avventurose traversie³¹. Essi costituiscono, nel caso specifico che qui si prende in esame, una fonte interna al Comune, l'ente che erogava

²⁸ Biccherna, n. 200, f. 100r. Sulla amnistia («general composition») del 30 dicembre 1338 PAZZAGLINI 1979, p. 90 nota 50.

²⁹ Manca uno studio complessivo sulla *Cronaca* detta di Agnolo di Tura; si vedano i titoli citati sopra, nota 7.

³⁰ Esso contiene 239 registri di malefizi di vario genere, il più antico dei quali risale al 1298 e il più recente al 1502: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1951, pp. 290-294: due registri di sentenze penali si conservano anche nei pochi frammenti che restano dell'archivio del Capitano del Popolo, nel fondo omonimo. Riguardo ai registri giudiziari senesi si veda GIORGI 2021, p. 17: «Città tanto rilevante sul piano politico quanto non particolarmente ricca di fonti d'ambito giurisdizionale, ... Siena può comunque vantare un sedimento di *libri maleficiorum* d'ambito podestarile che dall'ultimo decennio del Duecento giunge sino alla riforma 'rotale' di primo Cinquecento»; e si veda quanto segue nel contributo di Giorgi.

³¹ ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1953, pp. XXV-XXVII; BOWSKY 1976, p. 1 nota 3 (BOWSKY 1970, p. 1, nota 3) che nota che l'introduzione appena citata manca degli opportuni riferimenti documentari e contiene delle imprecisioni.

la giustizia attraverso le sue magistrature. Si tratta però di una fonte che si pone oltre lo snodo, di cui ho parlato in un'altra occasione, che connette tra loro i documenti di matrice giudiziaria e quelli prodotti dalle magistrature finanziarie, ponendosi dalla parte di questi ultimi³². La cronaca attribuita ad Agnolo è naturalmente un fonte di matrice assai diversa. Non mi sembra semplice definirla in modo sintetico: qui basterà osservare che non si tratta di una raccolta di ricordi personali, come da qualche parte si legge, ma di un aggregato di notizie di diversa origine ordinato in forma annalistica. I brani relativi a Siena e al suo territorio sembrano frutto di un'osservazione diretta o della raccolta di fonti di prima mano, e mostrano una approfondita conoscenza delle vicende della politica e della vita pubblica.

Passando poi dalle fonti scritte conservate a quelle pure scritte ma perdute, prodotte nel corso delle vicende giudiziarie su cui mi sono soffermato, limitandomi a ciò che qui più interessa, occorre intanto pensare alla cedola, contenente la ricevuta di pagamento, che il notaio dei provveditori di Biccherna rilasciò a Bindo Tengi e al padre di Corbaccino (oppure al loro prestatore) nel momento in cui pagarono la condanna che avevano subito, rispettivamente nel 1346 e nel 1336³³. Le condanne, come si è detto, erano state pagate grazie a prestiti concessi dal banchiere Neri di Bruno: è probabile che Neri, data l'entità della somma, avesse fatto redigere da un notaio il documento che attestava il prestito e che il prestito stesso fosse stato registrato nei libri della sua azienda. Questa a cui si allude è un'altra possibile diramazione della ricerca: quali sono, tra le carte di famiglia o tra le carte aziendali, i documenti che consentono di riconnettere i tramiti della documentazione giudiziaria e quelli, ad essa collegati, della documentazione finanziaria di matrice pubblica?

Se questo, in modo parziale e approssimativo o anche solo, riguardo a quanto appena detto, per via di suggestione, è quanto si può osservare riguardo alla produzione documentaria connessa alle condanne pecuniarie prese in esame, occorre d'altra parte riflettere sui meccanismi giudiziari che emergono dall'esame degli episodi su cui ci si è soffermati. Saranno riflessioni scontate, e me ne scuso con chi legge. Vivuccio, figlio del defunto pievano di Corsano, e il mercante Giovanni di Nadino Belanti vennero condannati «in M fiorini d'oro (...), infra X di fussero pagati pena del piè». Quindi l'essere solvibili in caso di pena pecuniaria, soprattutto se la pena era elevata come quella inflitta a Giovanni e a Vivuccio, che era con ogni evidenza un marginale assoldato da Giovanni perché gli fornisse un servizio non proprio onorevole, l'essere quindi capaci di pagare direttamente o l'averne credito, e dunque essere in grado di trovare

³² BOWSKY 1976, p. 13 (BOWSKY 1970, p. 10).

³³ Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1953, p. XX.

qualcuno che si prestasse ad anticipare il denaro *animo rehabendi*, come si legge nelle entrate di Biccherna, ossia con la prospettiva di riavere indietro la somma, comportava la possibilità di scampare a una mutilazione o a una sentenza capitale³⁴. L'essere dotati del crisma della credibilità nell'ambito della società cittadina tardomedievale significava vedersi assicurato lo *status* di cui godevano coloro che erano cittadini a pieno titolo, come è ben noto grazie a ricerche recenti³⁵. Certo, come subito si vedrà, per continuare a goderne non bisognava spingersi troppo oltre. In ogni caso Vivuccio, catturato dopo aver compiuto la vendetta di cui era stato incaricato, non ebbe altra scelta che confessare chiamando in correo il mercante: « fu preso e confessò », « e così furo pagati » prontamente, prima che trascorressero i dieci giorni fissati nella sentenza, i mille fiorini. Condanna ingente, la cui misura si giustificava, lo si ricordi, « per rispetto dell'uffitio del consolato ». Per la prima condanna di Corbaccino Corbacci, o almeno la prima delle due che sono documentate, si potrebbero avanzare considerazioni nella sostanza analoghe: condannato a una pena pecuniaria, la pagò, anzi la pagò suo padre, persona in vista nella società cittadina, membro dell'*élite* al potere. Restando a Siena si può citare un esempio diverso, quello di un bestemmia-tore che, condannato, non poté pagare: alla scadenza dei dieci giorni di rito dalla lettura della sentenza gli venne tagliata la lingua³⁶.

Dicevo che per continuare a godere dei privilegi di coloro che in città erano inclusi nel circuito della buona fama e della credibilità, occorreva non spingersi troppo oltre. Lo si è visto: persone di *mala vita*, delinquenti abituali come Corbaccino e Giovannozzo, pur « figliuoli di gran cittadini popolari di Siena », vennero fatti impiccare dal podestà. In questa come in altre circostanze era l'enormità del reato a portare alla condanna capitale di cittadini stimati e bene in vista, come accadde nel caso assai noto di Baroccino Barocci, « cittadino di Siena ed era del numero de' regenti de' Nove », ricorda sempre la cronaca attribuita ad Agnolo di Tura. Baroccino, condannato per eresia, « senpre ste' fermo nella sua resìa », tanto da subire alla fine la pena del fuoco, che patì sul rogo elevato nella contrada cittadina di Valdimontone³⁷. William Bowsky aveva ben riflettuto su queste questioni, chiedendosi quanto erano coesi i gruppi sociali che sostenevano il regime novesco e quali erano le sma-

³⁴ Si veda su questi aspetti VALLERANI 2012.

³⁵ TODESCHINI 2007.

³⁶ BOWSKY 1967, p. 5; cfr. PAZZAGLINI 1979, p. 6 e sgg. Sulla « pre-selezione sociale » dei condannati a pene corporali, compresa la tortura che « era di per sé una pena, con tratti infamanti per chi la riceveva » cfr. VALLERANI 2012, pp. 298-300 (dove si trovano i passi citati).

³⁷ *Cronaca senese*, p. 389 e sgg.

gliature che presentava questa trama politica così salda da resistere, pur attraverso una vicenda di ripetute minacce, per più di mezzo secolo. I membri dell'*élite* potevano giovare di meccanismi di reinclusione, pur dopo aver commesso gravi crimini politici, o essere definitivamente espulsi, come si è visto. Per i marginali non c'era scampo: esclusi dal circuito della buona fama e della credibilità, quindi banalmente non in grado di trovare qualcuno che anticipasse loro la somma necessaria a pagare una condanna, se si macchiavano di un reato anche non grave erano destinati a subire i rigori delle pene corporali.

C'era quindi una salda connessione, nel campo della giustizia criminale, almeno per i reati che non comportavano la concreta esecuzione di una pena capitale, tra pena e mercato finanziario cittadino, sempre che il condannato facesse parte del circolo virtuoso della credibilità. Tutto ciò, ritorno al mio punto di vista privilegiato, generava una catena di scritture, di scritture documentarie, che andava dai documenti di ambito giudiziario a quelli di ambito finanziario, questi ultimi sia pubblici sia privati, e che comprendeva fonti d'altro genere, anche cronachistiche, come si è visto nel caso senese e come avvenne nei casi di altre grandi città che diedero luogo a narrazioni cronachistiche o esperienze analoghe di scrittura di memorie storiche cittadine³⁸.

Città che pure hanno avuto una ricca e complessa vicenda comunale e hanno conservato, anche dopo la sottomissione a poteri di ambito più vasto, una trama articolata di uffici pubblici comunali, non hanno visto nascere nel medioevo dal loro seno narratori di memorie storiche. È il caso, su cui ora mi soffermerò, di Vercelli, città padana compresa, con qualche interruzione, a partire dalla prima metà del Trecento sino alla conquista sabauda nel terzo decennio del Quattrocento, entro i limiti occidentali del ducato visconteo³⁹. Il suo Archivio Civico, per il periodo che corrisponde al ducato di Gian Galeazzo Visconti e agli anni immediatamente successivi, conserva serie discretamente continue di registri di delibere consiliari, di registri giudiziari, finanziari, fiscali⁴⁰. Non dispone di fonti analoghe ai registri di Biccherna

³⁸ MORDENTI 2017.

³⁹ BARBERO 2010.

⁴⁰ Una panoramica accurata dei registri giudiziari tre- e quattrocenteschi vercellesi superstiti in TIBALDESCHI 2014. La massima parte della documentazione giudiziaria comunale tre- e quattrocentesca è conservata nell'Archivio Storico Civico di Vercelli (conservato presso la Biblioteca Civica di Vercelli), nell'Armadio 81, fondo *Atti Giudiziali*, in cartelle che recano la segnatura B seguita da un numero arabo progressivo. Per contributi recenti e progetti di ricerca dottorali sulla giustizia vercellese d'età viscontea si vedano CAMPISI 2018 e DOSSENA 2018. Un primo approccio ai registri finanziari vercellesi d'età viscontea in FERRARI 2001. Informazioni sintetiche e bibliografia sulla documentazione fiscale (in particolari libri di taglia e libri delle imposte del sale) d'età viscontea conservata a Vercelli in CENGARLE 2010.

senesi su cui ci si è soffermati. Come si ricorderà la Biccherna, nel caso menzionato e in innumerevoli altri che si potrebbero facilmente richiamare, fornisce non solo notizia del saldo della condanna, ma riferisce anche la mediazione dell'operatore finanziario che anticipava il contante necessario per saldare la penalità. Informazioni sui modi di pagamento delle condanne pecuniarie, simili a quelle che si traggono dai registri finanziari senesi si possono ricavare però, per la Vercelli dell'età di Gian Galeazzo e per gli anni subito posteriori, da scritture di natura diversa: si tratta di quei registri che, nel coevo lessico documentario vercellese, venivano definiti *compilazioni di condanne*⁴¹. Farò qui solo qualche esempio. Nell'agosto del 1378 quattro individui di Trivero, un villaggio a nord di Biella, vennero condannati per una rissa a pagare cifre diverse l'uno dall'altro⁴². Il primo pagò al notaio dell'esattore, come si legge nella nota sul margine destro, l'intera cifra più il quarto, evidentemente perché non aveva saldato l'ammenda nel termine prescritto dalla sentenza; il secondo, il terzo e il quarto alcuni mesi dopo pagarono metà della condanna (che venne definita *sors*, come nei documenti di mutuo si denomina il capitale imprestato al netto dell'interesse) e metà del quarto, perché avevano ottenuto lettere di grazia da Gian Galeazzo Visconti. Propongo qui di seguito una trascrizione delle quattro partite di registro, rispettando la disposizione delle diverse voci negli spazi della pagina. Segue ad esse l'annotazione finale che sintetizza la ragione delle quattro condanne. Le pagine del registro sono divise in una colonna centrale, dove è collocato il nome del condannato e l'ammontare dell'ammenda inflittagli (dove *in* va inteso come *condempnatum in*), e due colonne laterali. Nelle partite qui trascritte la colonna di sinistra è priva di annotazioni. Trasformo per comodità i numeri romani in numeri arabi⁴³:

§ Marcum Falam habitorem loci Triverii in s. 13, d. 4 tertiorum.	1379, die 28 mensis aprilis, soluit de sorte et quarto s. 16, d. 8 tertiorum mihi Iacobo de Vassallis notario exactoris.
§ Antonium filium quondam Iacobi de Buzio habitorem Triverii in l. 16, s. 13, d. 4 tertiorum.	1380, indicione tercia, die 12 ianuarii. Soluit vigore literarum illustris domini nostri <segue de sorte <i>depenmato</i> > pro medietate tamen sortis et quarti l. decem, s. octo, d. quatuor tertiorum mihi Iohanni suprascripto.

⁴¹ Mi sono già soffermato su questi registri in OLIVIERI 2021.

⁴² Vercelli, Archivio Storico Civico, Atti Giudiciali, B 7079, ff. 33v-34r.

⁴³ Le abbreviazioni l., s. e d. stanno per *libra*, *solidus* e *denarius*.

<p>§ Iacobum Gilam de loco Triveri in l. 23, s. 6, d. 8 tertiorum.</p>	<p>1380, die 12 ianuarii suprascripto. Solut pro medietate tantum vigore literarum illustris domini nostri l. quatuordecim, s. undecim, d. octo tertiorum mihi Iohanni suprascripto.</p>
<p>§ Iohannem Gilam habitatorem loci Triveri in l. 1, s. 6, d. 8 tertiorum.</p>	<p>1380, die 12 ianuarii. Solut pro medietate tantum vigore literarum illustris domini nostri s. sedecim, d. octo tertiorum mihi Iohanni suprascripto.</p>
<p>Pro quo Marco Fala fideiussit</p>	
<p>§ dominus Petrus de Burgaro civis Vercellarum.</p>	

Quia predicti superius nominati fecerunt rixam et rumorem ad invicem prout in originali condapnacionum plenius continetur.

Nessuna menzione, in queste e nella massima parte delle note marginali che ho visto, della presenza di un mediatore finanziario. Ma sull'esempio appena proposto tornerò fra un momento. Infatti questi registri, come del resto accade per i registri delle cause penali, che nello stesso lessico documentario cui ho appena accennato venivano individuati come *authentica* o *originalia*, menzionano però in molti casi, non in tutti, i nomi dei fideiussori, di coloro cioè che si impegnavano *in solido*, mettendo a disposizione il proprio patrimonio, a pagare la pena pecuniaria in nome del convenuto. Qui, lasciando da parte i registri processuali, mi concentrerò sulle compilazioni di condanne. Nell'esempio appena visto solo uno dei quattro condannati, il primo, che era anche l'unico che non aveva ottenuto le lettere di grazia, e pagò quindi l'intera *sors* più il quarto, presentò un fideiussore, il cittadino vercellese Pietro *de Burgaro*⁴⁴. La struttura essenziale delle entrate a centro pagina di questi registri di compilazioni di condanne la si può vedere grazie ai due esempi che seguono:

⁴⁴ Come si può vedere nella trascrizione l'annotazione relativa alla costituzione di fideiussore da parte del primo condannato, Marco Fala, si trova in calce ai quattro capoversi che fissano l'ammontare delle ammende e prima del capoverso che riassume il motivo delle condanne.

Bartholus de Brambate tabernarius
 in s. 10 Papiensium
 quoniam inventus fuit male mansurasse bocalum unum vini ⁴⁵.

Iacobus barberius de Rodobio
 in l. sex, s. 13, d. 4 tertiorum
 quoniam percussit Corrinum de Fixarengo habitatorem Vercellarum cum sanguinis effuxionem,
 prout in autentico continetur. Pro quo Iacopo fideiussit

§ Ubertinus de Tribus Cerris fornarius civis Vercellarum ⁴⁶.

La prima registrazione, la più semplice delle due, presenta in tre capoversi ben separati identificazione del condannato, ammontare della pena pecuniaria, motivo della condanna; quella appena più articolata ha un elemento in più, che è appunto la menzione del fideiussore.

Il fideiussore svolgeva un ruolo di garanzia riguardo al pagamento della pena pecuniaria. Poteva, ma al proposito sono necessarie più approfondite ricerche, coincidere o meno con il prestatore che metteva a disposizione il numerario per il pagamento dell'ammenda. D'altra parte le loro erano funzioni diverse. L'uno, il fideiussore, prestava garanzia di effettivo pagamento in caso di condanna. L'altro prestava il denaro per pagarla. Ma, al di là di questo, è certo che in alcuni casi fideiussore e prestatore non coincidevano: per Vercelli permettono di affermarlo alcune entrate presenti nei registri di compilazioni, come questa che cito dal registro appena esaminato ⁴⁷. Giovanni de Ripis e Guido da Pavia, famuli del nobile ghibellino vercellese Iacobo Tizzoni, vennero condannati nel novembre 1385 per rissa.

Bartholomeus de M(axino)	Iohannem de Ripis et Guidonem de Pavia familiares domini Iacobi de Tizonibus, predictum Iohannem in l. duabus tertiorum predictum Guidonem in l. viginti tertiorum quia fecerunt rissam et rumorem cum sanguinis effuxione, prout in autentico continetur, pro quo Iohanne fideiussit Franciscus de Paliate civis Vercellensis.	1387 die primo octubris Solut Bartholomeus de Maxino animo recuperandi a dicto Iohanne de sorte et quarto l. 2, s. 10 tertiorum.
--------------------------	--	--

⁴⁵ Vercelli, Archivio Storico Civico, Atti Giudiciali, B 7082, f. 154r: è un registro di compilazione di condanne per gli anni 1377-1380.

⁴⁶ Vercelli, Archivio Storico Civico, Atti Giudiciali, B 7082, f. 156r.

⁴⁷ Vercelli, Archivio Storico Civico, Atti Giudiciali, B 7082, f. 145r.




Fig. 2 - Vercelli, Archivio Storico Civico, Atti Giudiciali, B 7082, f. 145r: partita relativa all'ammenda inflitta nel novembre 1395 a Giovanni *de Ripis* e Guido da Pavia (su concessione dell'Archivio Storico e della Biblioteca Civica di Vercelli A. Cagna, quale istituto che conserva il volume da cui l'immagine è tratta).

Le indicazioni di costituzione di fideiussore e di pagamento dell'ammenda riguardano però il solo Giovanni. Fideiussore fu il *civis* Guido da Pagliate. L'ammenda, comprensiva di *sors* e quarto, venne invece pagata, con l'intenzione di recuperare il denaro anticipato, da Bartolomeo da Masino, che da altre entrate relative allo stesso anno risulta aver anticipato il numerario per pagare diverse altre ammende⁴⁸. Possiamo ritenere che fosse un ricco prestatore, interessato a questo ramo del prestito a interesse, simile in questo al banchiere senese Neri di Bruno, di cui ho parlato in apertura. Va almeno notata una certa concordanza lessicale tra i registri di Biccherna senesi e questi registri vercellesi: il prestatore che paga l'ammenda per il

⁴⁸ Cfr. per esempio Vercelli, Archivio Storico Civico, Atti Giudiciali, B 7082, f. 133r e sgg.

condannato alla pena pecuniaria lo fa *animo rehabendi*, con l'intenzione di riavere indietro il denaro, nel caso senese, *animo recuperandi* nel caso vercellese.

È vero, d'altra parte, ed è bene ricordarlo, che sono numerose le occorrenze in cui le entrate, almeno nei registri di condanne, sono prive di riferimenti ai fideiussori. Ciò avveniva o perché il tipo di reato, per la sua gravità, non prevedeva una fideiussione oppure semplicemente perché, posso ipotizzare, il convenuto aveva sufficiente disponibilità di denaro o, al contrario, era privo del credito necessario a nominare un fideiussore.

Concludo, pur in modo provvisorio, il mio intervento. Un passo successivo di questa ricerca sarà quello di stabilire chi fossero fideiussori e prestatori, quale rapporto avessero con i condannati, e quali fossero le conseguenze portate dai trasferimenti di ricchezze messi in moto dall'esazione delle condanne pecuniarie. Occorre individuare le fonti utili a chiarire le dinamiche di questi rapporti creditizi: i protocolli notarili vercellesi superstiti, relativamente numerosi per i secoli XIV e XV, non offrono, per quel che ne so, informazioni utili a riguardo. Sarà opportuno condurre sondaggi sulla documentazione disponibile di altre città dell'Italia centro-settentrionale. Intanto però anche una semplice lista di nomi di fideiussori e prestatori attestati dalle fonti giudiziarie potrà dare materia su cui riflettere.

È possibile infine formulare una ipotesi, riprendendo quanto dicevo in apertura: questa giustizia tardomedievale metteva in moto un processo di concentrazione delle ricchezze che passavano dalle mani di chi era costretto a ricorrere al mercato del denaro per pagare le ammende alle mani di uomini d'affari che erano in grado di anticipare il denaro necessario ad alimentare i meccanismi giudiziari e finanziari, in un intreccio, tutto da chiarire nei suoi molti aspetti, tra istituzioni pubbliche e mercato privato del denaro e degli immobili.

FONTI

SIENA, ARCHIVIO DI STATO

- *Archivio della Biccherna*, nn. 127, 168, 187, 200, 219.
- *Consiglio Generale*, Deliberazioni, n. 84.

VERCELLI, ARCHIVIO STORICO CIVICO

- *Atti Giudiziali*, B 7079, B 7082.

BIBLIOGRAFIA

- ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1951 = ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, I, Roma 1951 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, V).
- ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1952 = ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Consiglio generale del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1952 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, IX).
- ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 1953 = ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio della Biccherna del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1953 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XII).
- BARBERO 2010 = A. BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese fra crisi del districtus cittadino e nascita dello stato principesco*, in *Vercelli nel secolo XIV* 2010, pp. 411-506.
- BARTOLI LANGELI 2009 = A. BARTOLI LANGELI, *Premessa*, in *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. BARTOLI LANGELI - A. GIORGI - S. MOSCADELLI, Trento 2009, pp. VII-XIV.
- BERENGO 1976 = M. BERENGO, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Fonti medievali e problematica storiografica*. Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973), I, Roma 1976, pp. 149-172.
- BERTOLINI 1988 = P. BERTOLINI, *Dei Andrea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVI, Roma 1988, pp. 249-252.
- BOWSKY 1981 = W.M. BOWSKY, *A Medieval Italian Commune. Siena under the Nine, 1287-1355*, Berkeley - Los Angeles - London 1981.
- BOWSKY 1970 = W.M. BOWSKY, *The Finance of the Commune of Siena (1287-1355)*, Oxford 1970.
- BOWSKY 1967 = W.M. BOWSKY, *The Medieval Commune and Internal Violence: Police Power and Public Safety in Siena, 1287-1355*, in «The American Historical Review», 73 (1967), pp. 1-17.
- BOWSKY 1976 = W.M. BOWSKY, *Le finanze del comune di Siena 1287-1355*, Firenze 1976 [traduzione di BOWSKY 1970].
- BOWSKY 1986 = W.M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo: Siena sotto il regime dei Nove (1287-1355)*, Bologna 1986 [traduzione di BOWSKY 1981].
- CAMMAROSANO 1971 = P. CAMMAROSANO, *Recensione a BOWSKY 1970*, in «Studi Medievali», s. 3^a, 12/1 (1971), pp. 301-322.
- CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 15-35.
- CAMMAROSANO 2021 = P. CAMMAROSANO, *Un registro criminale del primo Duecento: Archivio di Stato di Siena, Biccherna*, 698, in *Registri della giustizia penale* 2021, pp. 95-104.
- CAMPISI 2018 = L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XV secolo*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», n.s., 2 (2018), pp. 131-150.
- CECINATO 1966 = C. CECINATO, *L'amministrazione finanziaria del Comune di Siena nel secolo XIII*, in «Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa», 3 (1966), pp. 164-235.
- CENGARLE 2010 = F. CENGARLE, *Il distretto fiscale di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti (1378-1402): una proposta di cartografia informatica*, in *Vercelli nel secolo XIV* 2010, pp. 377-410.

- COHN 2006 = S.K. COHN, *Lust for Liberty. The Politics of Social Revolt in Medieval Europe, 1200-1425: Italy, France, and Flanders*, Cambridge (Mass.) - London 2006.
- COSTANTINI 2018 = V. COSTANTINI, *Carni in rivolta. Macellai a Siena nel Medioevo*, Pisa 2018 (Dentro il Medioevo, 9).
- Costituto volgarizzato* = *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, edizione critica a cura di M. SALEM ELSHEIKH, 1-3, Siena 2002.
- Cronaca senese* = *Cronaca senese* attribuita ad Agnolo di Tura del Grasso, in *Cronache senesi*, a cura di A. LISINI e F. IACOMETTI, Bologna 1939 (Rerum italicarum scriptores, XV-VI).
- Cronache volgari* 2017 = *Le cronache volgari in Italia*. Atti della VI Settimana di studi medievali, Roma, 13-15 maggio 2015, a cura di G. FRANCESCONI - M. MIGLIO, Roma 2017 (Nuovi studi storici, 105).
- CURLETTI - MINEO 2012 = I. CURLETTI - L. MINEO, « *Al servizio della giustizia e del bene pubblico* ». *Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi (secoli XVI-XIX)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 553-624.
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109).
- DOSSENA 2018 = R. DOSSENA, *Donne e crimini a Vercelli (1377-1388)*, in « *Bollettino storico vercellese* », 47 (2018), pp. 69-94.
- Fedeltà ghibellina* 2008 = *Fedeltà ghibellina affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento*, a cura di G. PICCINNI, 1-2, Pisa 2008 (Dentro il Medioevo. Temi e Ricerche di Storia economica e sociale).
- FERRARI 2001 = M.C. FERRARI, *Le registrazioni finanziarie del Comune di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti*, in *Politiche finanziarie e fiscali* 2001, pp. 223-235.
- FRANCESCONI 2017 = G. FRANCESCONI, *Una Toscana senza autori: Siena e dintorni*, in *Cronache volgari* 2017, pp. 165-186.
- GIORGI 2021 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *Registri della giustizia penale* 2021, pp. 37-94
- GIORGI cds = A. GIORGI, *Le fonds de la Bicberna (Sienne, Archivio di Stato)*, in corso di pubblicazione.
- GIORGI - MOSCADELLI 2012 = A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 37-121.
- GOISIS 2008 = L. GOISIS, *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparata. Profili di effettività della sanzione*, Milano 2008.
- LAZZARINI 2001 = I. LAZZARINI, *Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: I bilanci gonzagheschi tra Tre e Quattrocento*, in *Politiche finanziarie e fiscali* 2001, pp. 87-123.
- Liber sententiarum 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, I, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII).
- MODESTI 2021 = M. MODESTI, *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.)*. *Percorsi diplomatici*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 285-326.

- MORDENTI 2017 = R. MORDENTI, *Cronaca e memorialistica: la "sfera dei generi"*, in *Cronache volgari* 2017, pp. 333-346.
- NARDI 2015 = P. NARDI, *Petronei Riccardo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXII, Roma 2015, pp. 747-750.
- NICOLAJ 2004 = G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII). Vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 83), pp. 1-24; anche in G. NICOLAJ, *Storie di documenti. Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di C. MANTEGNA, Dietikon-Zurich 2013, pp. 128-140.
- OLIVIERI 2021 = A. OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 327-356.
- PAZZAGLINI 1979 = P.R. PAZZAGLINI, *The Criminal Ban of the Sieneze Commune. 1225-1310*, Milano 1979 (Quaderni di « Studi senesi », 45).
- Politiche finanziarie e fiscali* 2001 = *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia Settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. MAINONI, Milano 2001 (Storia Lombarda).
- PUNCUH 2006 = D. PUNCUH, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 265-290, anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I, 2006), pp. 883-904.
- Registri della giustizia penale* 2021 = *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580).
- Siena nello specchio* 2014 = *Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-1310*, a cura di N. GIORDANO - G. PICCINI, Pisa 2014 (Dentro il Medioevo, 8).
- TANZINI 2012 = L. TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 785-832.
- TIBALDESCHI 2014 = G. TIBALDESCHI, *I 'libri inquisitionum' e i 'libri condempnacionum' del comune di Vercelli*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*. Atti del VI Congresso storico vercellese, Vercelli, 22-24 novembre 2013, a cura di A. BARBERO, Vercelli 2014 (Biblioteca della Società Storica Vercellese), pp. 319-368.
- TODESCHINI 2007 = G. TODESCHINI, *Visibilmente crudeli: malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 2007.
- VALLERANI 2012 = M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 275-314.
- Vercelli nel secolo XIV* 2010 = *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del V Congresso storico vercellese, Vercelli, 28-30 novembre 2008, a cura di A. BARBERO - R. COMBA, Vercelli 2010 (Biblioteca della Società Storica Vercellese, 46).
- WALEY 1991 = D. WALEY, *Siena and the Sieneze in the Thirteenth Century*, Cambridge 1991.
- WALEY 2003 = D. WALEY, *Siena e i senesi nel XIII secolo*, presentazione di M. ASCHERI, Siena 2003.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo propone una analisi storico-documentaria di registri di matrice comunale di ambito giudiziario, fiscale, consiliare con lo scopo di studiare, mediante l'esame di casi specifici, il percorso della pena pecuniaria inflitta dai tribunali penali cittadini dalla comminazione della pena alla sua esazione da parte delle magistrature finanziarie comunali o alla concessione del condono da parte delle autorità cittadine o signorili, ponendo in rilievo la formazione di sequenze di scritture connesse tra loro. Vengono presi in esame registri comunali prodotti a Siena al tempo del regime dei Nove e registri di Vercelli nell'età di Gian Galeazzo Visconti: registri finanziari (alcune biccherne senese, registri vercellesi di compilazioni di condanne), consiliari (i verbali del Consiglio della campana del comune di Siena) e la documentazione variamente inserita e citata in questi registri.

Parole significative: giustizia criminale, finanza, pene pecuniarie, registri giudiziari, registri finanziari, Siena, Vercelli, diplomatica comunale, amministrazione giudiziaria, amministrazione finanziaria.

The contribution proposes a historical-documentary analysis of communal registers of judicial, fiscal, and consiliar origin with the aim of studying, through the examination of specific cases, the path of the pecuniary penalty inflicted by the city criminal courts from the imposition of the penalty to its collection by the communal financial magistrates or the granting of remission by the city or seigniorial authorities, highlighting the formation of sequences of interconnected writings. Municipal registers produced in Siena at the time of the Regime of the Nine and registers from Vercelli in the age of Gian Galeazzo Visconti are examined: financial registers (some Siennese *biccherne*, Vercelli registers of compilations of condemnations), consiliari (the records of the Council of the Bell of the Commune of Siena) and the documentation variously inserted and cited in these registers.

Keywords: Criminal Justice, Finance, Pecuniary Penalties, Judicial Registers, Financial Registers, Siena, Vercelli, Commune Diplomatic, Judicial Administration, Financial Administration.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)